

Tribunale Civile di Roma

Sezione Sedicesima

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura annotata al R.G. n°24332 per l'anno 2023, adottata in riserva

alla udienza dell'11/07/23, vertente

TRA

Partito Liberale Italiano(PLI), associazione non riconosciuta iscritta nel registro dei partiti, con sede legale in Roma, codice fiscale e partita i.v.a. 97141960589, in persona del legale rappresentante, il Presidente Nazionale, Sig. Francesco Pasquali ed il Segretario Nazionale, Avv. Roberto Sorcinelli, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n° 44, presso lo studio dell'Avv. Alberto Aschelter, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Marco Monni, giusta procura speciale ex art. 83 3° comma c.p.c. allegata al ricorso introduttivo della presente procedura, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 93930486 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata: [albertoaschelter@ordineavvocatiroma.org](mailto:albertoaschelter@ordineavvocatiroma.org) e al numero di fax: 1782215718 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata: [marco.monni@pec.it](mailto:marco.monni@pec.it).

RICORRENTE

E

De Luca Stefano, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Cerchi n° 45, presso lo studio degli Avvocati Nicola De Luca e Giuseppe Ardone, dai quali è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di risposta nel procedimento principale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 89161387 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata: [nicola.deluca@pec.it](mailto:nicola.deluca@pec.it) e [giuseppardone@pec.it](mailto:giuseppardone@pec.it).

RESISTENTE

NONCHE'

Di Pierro Diego, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aristide Leonori n° 67, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Girardi, dal quale è rappresentato e difeso in forza di delega su foglia separato,



con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 59637378 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata: [giampaolagirardi@ordineavvocatiroma.org](mailto:giampaolagirardi@ordineavvocatiroma.org).

INTERVENTORE

OGGETTO:PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C..

All'udienza del giorno 11 luglio 2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

.....

#### Fatto e diritto

Con ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. il Sig. Stefano De Luca premesso che:

- il Partito Liberale Italiano era una associazione non riconosciuta iscritta nel registro dei partiti politici tenuto presso la Camera dei Deputati;
- i legali rappresentanti erano il Presidente Nazionale ,Sig. Francesco Pasquali, ed il Segretario Nazionale, Avv. Roberto Sorcinelli, giuste le deliberazioni assunte il 23 settembre 2022 dal Consiglio Nazionale in occasione del XXXII Congresso;
- detto Congresso aveva confermato le nomine effettuate dal Consiglio Nazionale il 30 luglio 2022 allorquando, in vista delle elezioni politiche 2022, era stata approvata la mozione politica del Segretario Sorcinelli ( in carica dal mese di marzo del 2020) al quale era stato conferito in via piena ed esclusiva il " potere di rappresentanza politica e giuridica del Partito";
- nella medesima seduta del 30 luglio 2022 il Consiglio Nazionale aveva altresì deliberato la destituzione dell'ex Presidente Nazionale Stefano De Luca e del Co-Segretario Nicola Attilio Fortuna a cagione delle gravissime violazioni statutarie loro attribuite nella mozione approvata( verbalizzazione effettuata con modalità notarili);
- posto che l'ex-Presidente De Luca ed il co-segretario Fortuna, nonostante la notifica della destituzione, avevano seguito a qualificarsi dirigenti del Partito, pretendendo di convocare riunioni di asseriti organi statutari, strumentali alla creazione di una struttura associativa parallela ed antagonista al Partito, il Sig. De Luca ed il Sig. Fortuna erano stati espulsi e dichiarati decaduti dalla iscrizione al Partito il 02 agosto 2022;
- i suddetti provvedimenti di espulsione erano definitivi in quanto non impugnati nel termine semestrale previsto dalla legge;
- nonostante la destituzione dalle cariche e l'espulsione dal Partito il Sig. De Luca ed il Sig. Fortuna avevano continuato a spendere illegittimamente ed abusivamente il nome ed il simbolo del Partito dichiarandosi ed accreditandosi in diverse sedi quali rappresentanti legali dello stesso;
- addirittura il 12 agosto 2022 il Sig. Fortuna, tramite un delegato, aveva depositato abusivamente ed illegittimamente il simbolo del P.L.I. presso il Ministero dell'Interno per la partecipazione alle elezioni politiche 2022;



- tale simbolo era stato prontamente escluso dal Ministero dell'Interno in quanto, a seguito del deposito del simbolo del P.L.I. da parte del legittimo Presidente Pasquali( regolarmente ammesso), era emersa la assoluta carenza di legittimazione del Sig. Fortuna;
- la predetta carenza era stata definitivamente accertata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con provvedimento n°6/RIC/22 del 19 agosto 2022, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione del Sig. Fortuna all'esclusione del suo simbolo ed aveva sancito il difetto assoluto di legittimazione del Sig. De Luca e del Sig. Fortuna, evidenziando come fossero stati validamente destituiti da ogni carica con la delibera consiliare del 30 luglio 2022 e successivamente espulsi; il tutto con provvedimenti validi, efficaci e non impugnati dagli interessati;
- per contro la Suprema Corte di Cassazione aveva affermato che gli unici soggetti legittimati alla rappresentanza del Partito erano il Presidente Nazionale, Sig. Francesco Pasquali, ed il Segretario Nazionale, Avv. Roberto Sorcinelli;
- indifferenti persino alla decisione della Suprema Corte il Sig. De Luca ed il Sig. Fortuna avevano continuato a proclamarsi pubblicamente come titolari di cariche nel Partito;
- in particolare mentre il Sig. De Luca aveva cercato di ottenere l'accesso al conto corrente del Partito, il Sig. Fortuna aveva diramato comunicati stampa a nome del P.L.I.;
- per quanto sopra il P.L.I., con ricorso ex art. 700 c.p.c. ( R.G. n° 65579/2022) aveva richiesto al Tribunale di Roma di inibire ai predetti l'utilizzazione del nome, del contrassegno e dei dati personali agli iscritti del Partito Liberale Italiano;
- il Tribunale Civile di Roma aveva accolto la domanda con ordinanza del 25 febbraio 2023, riconoscendo come i Sigg.ri De Luca e Fortuna fossero privi di qualsivoglia legittimazione alla rappresentanza del Partito in quanto destituiti sin dal 30 luglio 2022 ed espulsi sin dal 02 agosto 2022 inibendoli dall'uso del nome, del simbolo e di ogni altro segno distintivo del Partito Liberale Italiano;
- con reclamo dell'08 marzo 2023 i Sigg.ri De Luca e Fortuna avevano impugnato l'ordinanza ribadendo la tesi secondo cui il verbale notarile del 30 luglio 2022 sarebbe stato vanificato dalla pretesa riunione del 05 agosto 2022, asseritamente convocata dal Sig. De Luca a destituzione ed espulsione avvenute;
- il Partito Liberale Italiano aveva resistito al reclamo evidenziando fra l'altro la palese inesistenza della predetta delibera assunta da persone non più riferibili al partito;
- nelle more il Sig. Fortuna aveva dichiarato di rinunciare al reclamo riconoscendo espressamente che gli unici rappresentanti legali del P.L.I. erano il Presidente Pasquali ed il Segretario Sorcinelli;
- inopinatamente il Tribunale di Roma aveva accolto il reclamo del Sig. De Luca ed aveva rigettato la richiesta di inibitoria formulata dal Partito;
- ciò in particolare dando esclusivo rilievo alla distinzione fra inesistenza ed invalidità delle delibera assunta dal Sig. De Luca il 05 agosto 2022 concludendo che " non può ritenersi che la delibera del Consiglio Nazionale del 05/08/2022 sia inesistente o comunque non imputabile al Partito Liberale Italiano e quindi inefficace";
- posto tuttavia che il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano non aveva affatto tenuto alcuna riunione il 05 agosto 2022 e tanto meno aveva revocato il deliberato del 30/07/2022, il Presidente



del Consiglio Nazionale, Sig. Diego Di Pierro, appresa la notizia dell'ordinanza del Tribunale di Roma, aveva convocato il Consiglio Nazionale per discutere della presunta riunione del 05 agosto 2022;

- riunitosi il 23 giugno 2023 il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano aveva esplicitamente disconosciuto l'asserita riunione tenuta dal Sig. De Luca e la conseguente delibera del 05 agosto 2022 dichiarando che " la presunta riunione del Consiglio Nazionale del P.L.I., asseritamente convocata da Stefano De Luca e da questi tenuta unitamente a persone non identificate in data 05 agosto 2022, il cui verbale prodotto in giudizio dal medesimo De Luca è allegato al presente atto sotto la lettera A, non è in alcun modo riferibile al Partito Liberale Italiano, è inesistente, invalida, nulla e inefficace fin dall'origine e, per mero scrupolo e scanso di qualsivoglia equivoco in cui terzi possano ingenuamente incorrere, nella denegata ipotesi in cui la si potesse in qualsivoglia modo ritenere giuridicamente esistente, la revoca dichiarandola in ogni caso inefficace sin dall'origine. Altresì il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano dichiara che qualsivoglia attività o atto posto in essere da Stefano De Luca a far data dalla sua destituzione del 30 luglio 2022 non è in alcun modo riferibile al Partito Liberale Italiano, è inesistente, invalida, nulla e inefficace fin dall'origine e, per mero scrupolo e a scanso di qualsivoglia equivoco in cui terzi possano incorrere, nella denegata ipotesi in cui la si potesse in qualsivoglia modo ritenere giuridicamente esistente, la revoca dichiarandola in ogni caso inefficace sin dall'origine";

- nella medesima circostanza il Consiglio Nazionale aveva altresì deliberato alla unanimità di prendere atto della definitività della espulsione irrogata al Sig. De Luca per omessa impugnazione nel termine di cui all'art. 24 c.c.;

- anche la verbalizzazione della riunione del Consiglio Nazionale del 23 giugno 2023 era stata effettuata a mezzo di atto pubblico notarile mentre il presunto verbale della pseudo-riunione del 05 agosto 2022 consisteva in un file privo di qualsivoglia valore probatorio;

- da quanto esposto emergeva con certezza che nel Partito Liberale Italiano nessuno riconosceva al Sig. De Luca qualsivoglia rappresentanza o funzione considerandolo invece del tutto estraneo al Partito;

- viceversa tutto il Partito riconosceva che i legali rappresentanti del P.L.I. erano senza possibilità di dubbio alcuno quelli eletti dal Consiglio Nazionale il 30/07/2022 e confermati dal Congresso del 23/09/2022, vale a dire il Sig. Francesco Pasquali( Presidente Nazionale) e l'Avv. Roberto Sorcinelli( Segretario Nazionale);

- nelle more tuttavia il Sig. De Luca aveva approfittato dell'obiter dictum contenuto nell'ordinanza del Tribunale per scatenare una sequela di gravissime azioni di disturbo alla attività del Partito consistite in :

a) capziosa informativa trasmessa alla Banca Popolare di Sondrio con la quale aveva ottenuto l'accesso al conto corrente del Partito ed ai dati personali degli iscritti;

b) arbitraria ed unilaterale modificazione della pagina " Wikipedia" del Partito Liberale Italiano con la quale, propinando ai lettori la medesima inveritiera tesi del contenuto precettivo della ordinanza de qua, aveva tentato di accreditarsi nuovamente come legale rappresentante del Partito;

c) pubblicazione dell'ordinanza sul sito internet dell'Avv. Nicola De Luca, procuratore e figlio del Sig. Stefano De Luca, accompagnata da un lungo commento nel quale si avverava ancora una volta la tesi capziosa ed inveritiera secondo cui l'ordinanza di rigetto delle misure cautelari richieste nei confronti del Sig. Stefano De Luca avrebbe sancito definitivamente la titolarità in capo al medesimo dei poteri di rappresentanza del Partito;



d) pubblicazione sul periodico L'Opinione delle Libertà della notizia inveritiera secondo cui il Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui sopra, avrebbe riconosciuto al Sig. Stefano De Luca il ruolo di Presidente del P.L.I.;

tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:

voglia il Tribunale, con decreto inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti:

- A) ordinare al De Luca di cessare immediatamente qualsivoglia pubblicazione, informativa e/o comunicazione inveritiera, capziosa e tendenziosa con la quale tenti direttamente e/o indirettamente di accreditarsi quale iscritto e/o titolare di cariche o financo "presidente" del Partito Liberale Italiano";
- B) ordinare al De Luca di cessare immediatamente qualsivoglia pubblicazione, informativa e/o comunicazione inveritiera, capziosa e tendenziosa con la quale tenti direttamente e/o indirettamente di accreditarsi quale iscritto e/o titolare di cariche o financo "presidente" del Partito Liberale Italiano";
- C) con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali".
- D) La misura cautelare invocata non veniva concessa inaudita altera parte.
- E) A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva in giudizio il Sig. Stefano De Luca il quale, con memoria difensiva, in rito, rilevava la inammissibilità del ricorso non essendo intervenuti mutamenti o dedotte nuove ragioni in relazione al quadro fattuale esaminato nella precedente fase cautelare; peraltro, in ragione dell'accertamento operato dal Tribunale di Roma, i Sigg.ri Pasquali e Sorcinelli non avrebbero potuto conferire la procura ad litem essendo sprovvisti dei relativi poteri; difettava il profilo del fumus boni iuris atteso che non poteva ritenersi che la delibera del Consiglio Nazionale del 05 agosto 2022 fosse inesistente o comunque non ascrivibile al Partito Liberale Italiano e, quindi, inefficace; difettava del pari il periculum in mora atteso che i Sigg.ri Pasquali e Sorcinelli, non prestando ottemperanza al pronunciamento del Tribunale di Roma, continuavano a detenere le chiavi di accesso agli strumenti di informazione che appartenevano al P.L.I. e ne facevano tuttora uso, ma anche strumento di disinformazione. Interveneva in corso di procedura il Sig. Diego Di Pierro il quale, con memoria difensiva faceva proprie le deduzioni e le conclusioni della parte ricorrente.

All'udienza del giorno 11 luglio 2023 veniva adottata la riserva del provvedimento.

In rito occorre osservare che - come noto- risulta inammissibile la reiterazione della iniziativa cautelare a fronte di un quadro fattuale sostanzialmente immutato atteso che soltanto la sopravvenienza di nuove circostanze può legittimare una valutazione ulteriore del quadro probatorio ( dovendo evidenziarsi che non ha trovato legittimazione in sede giurisprudenziale l'istituto del "giudicato cautelare", ma essendo del pari univoco che, in adesione al principio del "ne bis in idem", non possa essere invocato un ulteriore pronunciamento in sede cautelare sulle stesse circostanze di fatto e sui medesimi presupposti di diritto).

Tanto premesso giova rammentare che il Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale del 16/05/2023, ebbe a valutare che la contestata delibera del Consiglio Nazionale del P.L.I. del 05 agosto 2022 fosse efficace perché non revocata o non invalidata con provvedimento giurisdizionale .

In sostanza il predetto Collegio aveva ritenuto che non fosse nei poteri della parte ricorrente in sede cautelare qualificare una assemblea quale inesistente e che, in difetto, di un pronunciamento volontaristico successivo degli organi qualificati del Partito ovvero di un



accertamento di natura invalidatoria degli organi giurisdizionali, dovesse prendersi atto del carattere precettivo della assemblea del 05 agosto 2022.

Il decidente, dopo aver aderito al superiore opinamento, rileva però che in forma decisiva debba prendersi atto della sopravvenienza fattuale rappresentata dalla riunione in data 23 giugno 2023 del Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano che ha disconosciuto la delibera del 05 agosto 2022 in ogni caso revocandola; ed infatti è stato espressamente deliberato quanto segue:

“ la presente riunione del Consiglio Nazionale del PLI, asseritamente convocata da Stefano De Luca e da questi tenuta unitamente a persone non identificate in data 05 agosto 2022, il cui verbale prodotto in giudizio dal medesimo De Luca è allegato al presente atto sotto la lettera A, non è in alcun modo riferibile al Partito Liberale Italiano, è inesistente, invalida, nulla ed inefficace fin dall’origine e, per mero scrupolo e scampo di qualsivoglia equivoco, in cui i terzi possano ingenuamente incorrere, nella denegata ipotesi in cui la si potesse in qualsivoglia modo ritenere giuridicamente esistente, la revoca dichiarandola in ogni caso inefficace dall’origine.

Altresì il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano dichiara che qualsivoglia attività o atto posto in essere da Stefano De Luca a far data dalla sua destituzione del 30 luglio 2022 non è in alcun modo riferibile al Partito Liberale Italiano, è inesistente, invalida, nulla e inefficace fin dall’origine e, per mero scrupolo e a scampo di qualsivoglia equivoco in cui terzi possano incorrere, nella denegata ipotesi in cui la si potesse in qualsivoglia modo ritenere giuridicamente esistente, la revoca dichiarandola in ogni caso inefficace sin dall’origine”.

Deve, pertanto, prendersi atto della sopravvenienza del provvedimento del 23 giugno 2023 di revoca della riunione del 05 agosto 2022 ( determinazione che, in difetto di invalidazione ovvero di sospensione, rebus sic stantibus, ha pienamente efficacia) sicchè, a prescindere da ogni riscontro in ordine alla legittimità della destituzione ed alla conseguente espulsione, fra gli altri, del Sig. Stefano De Luca, deve essere privilegiato il nuovo quadro di fatto a fronte del quale il soggetto da ultimo nominato non ha legittimazione per rappresentare validamente il Partito Liberale Italiano ( donde la piena ricorrenza del profilo del fumus boni iuris).

Essendosi acuito il contenzioso volto a far prevalere le reciproche pretese- e paventandosi che lo stesso possa essere connotato da una evoluzione peggiorativa- appare sussistente altresì il requisito del periculum in mora dovendo essere statuito senza dilazione quale sia l’organo di valida rappresentanza; tanto al fine della tutela degli interessi patrimoniali del partito nonché a presidio del tessuto ideologico e di credibilità dello stesso.

PQM

Accoglie il ricorso e, per l’effetto:

- A) ordina al Sig. Stefano De Luca di cessare immediatamente ogni uso del nome, del contrassegno e di ogni altro segno identificativo del Partito Liberale Italiano;
- B) ordina al Sig. Stefano De Luca di cessare immediatamente qualsivoglia pubblicazione, informativa, e/o comunicazione con la quale tenti direttamente e/o indirettamente di accreditarsi quale titolare di cariche o finanche presidente del Partito Liberale Italiano.
- C) condanna il Sig. Stefano De Luca a rifondere in favore del Partito Liberale Italiano le spese di procedura che si liquidano nell’importo di € 6.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed. i.v.a. come per legge.



Dichiara l'ammissibilità dell'intervento del Sig. Diego Di Pierro compensando nei suoi confronti le spese della presente procedura.

Si comunichi.

Roma, 12 luglio 2023.

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi

